

Procedimento di esonero dall'obbligo di formazione continua

Breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili

Procedimento attraverso il quale l'iscritto, in presenza di determinati presupposti, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'esonero (totale o parziale) dall'obbligo di formazione continua. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Normativa di riferimento: art. 15 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6; Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria adottato dal Consiglio con delibera del 9/1/2018

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Commissione Formazione

Contatti ufficio competente

consiglio@ordineavvocatipc.it; tel. 0523.320708

Competenza all'adozione dell'atto finale

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Termine del procedimento

Termine generale di trenta giorni fissato dalla legge, con possibilità di sospensione per l'acquisizione di informazioni.